



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

SEZIONE TECNICA

Largo della lanterna n.3 – 0721/801329 - E-mail: fano@guardiacostiera.it - Internet: www.guardiacostiera.it/fano

(indirizzo - recapito telefonico - posta elettronica - sito web istituzionale)

ORDINANZA N. 67/05

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano:

- VISTO** il D.Lgs. 24 giugno 2003, n.182 recante *“Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale Marche n. 773 del 20.06.2005 con la quale viene espressa, ai sensi dell’art.5, comma 4, del D.Lgs. n. 182/2003, l’intesa con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, in merito all’adozione del “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” relativo al porto di Fano;
- VISTO** in particolar modo, l’articolo 5. comma 4, del D.Lgs. n.182/2003 che demanda all’Autorità Marittima, dopo l’intesa con la Regione competente, l’adozione con Ordinanza del “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”;
- VISTA** l’Ordinanza n°04/99 datata 21.03.1999 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, finalizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui all’allegato V della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73-78);
- RITENUTA** la necessità di rivedere, sulla scorta del nuovo dettato normativo del D.Lgs. n° 182/2003, la gestione della raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, nell’ambito del porto di Fano, anche ai fini della prevenzione dell’inquinamento marino;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59,60 e 77 del relativo Regolamento per la navigazione marittima;

ORDINA

Articolo 1 - Approvazione ed entrata in vigore

E’ approvato, a far data dal 14 ottobre 2005, l’allegato “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” relativo al porto di Fano che sarà reso esecutivo successivamente all’affidamento in concessione, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio di raccolta dei rifiuti.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" approvato con la presente ordinanza.

Articolo 3 - Sanzioni

I contravventori alle norme stabilite dall'annesso "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotte dalle navi e dei residui del carico" saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1166 e 1175 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita.

E' comunque fatta salva l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Decreto Legislativo n°22/97 e succ. mod. nonché del Decreto Legislativo n°182/03.

Articolo 4 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore dell'allegato "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" sarà da ritenersi abrogata l'ordinanza n°04/99 nelle premesse citata.

Fano, 14.10.2005

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Rocco PEPE**

